



MARIA VITTORIA BRAMANTE

‘PATRES’, ‘FILII’ E ‘FILIAE’  
NELLE COMMEDIE DI PLAUTO

Note sul diritto nel teatro

*Estratto da*

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA

A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi

Milano 2007



---

*Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto*

Maria Vittoria Bramante \*

## ‘PATRES’, ‘FILII’ E ‘FILIAE’ NELLE COMMEDIE DI PLAUTO

Note sul diritto nel teatro

1. – È noto che le espressioni teatrali, a partire dal mondo antico e sino all'età moderna e contemporanea, sono rappresentazioni mediate, per il tramite della visione del loro autore, della società umana cui si rivolgono e di cui evidentemente costituiscono il portato scenico immaginifico <sup>1</sup>.

È anche vero che la vicenda teatrale, molto spesso, nell'intento dell'autore vuole essere strumento di denuncia e/o di riprovazione, più o meno marcata, ed, in ogni caso, satirica e ironica, del quotidiano in una tensione teleologica all'educazione del bello, del buono, del giusto <sup>2</sup>. Il che, il più delle volte, risulta apertamente identificato nella definizione istituzionale del potere costituito e nell'assetto di valori che lo strutturano, assumendo la finzione scenica *sic et simpliciter* connotati celebrativi.

Ed ovviamente è importante il linguaggio usato <sup>3</sup>.

---

\* Università degli Studi di Napoli Federico II.

<sup>1</sup> H. Bergson, *Le rire. Essai sur la signification du comique*, Paris 1913<sup>11</sup>, 167, il quale ritiene, come del resto la maggior parte degli autori moderni che si sono occupati del problema, che il 'comico' consiste essenzialmente nella disposizione di atti ed avvenimenti che, inseriti gli uni dentro gli altri, sono in grado di darci l'illusione della vita. La letteratura riguardante la *vis comica* e la natura della commedia è vastissima. Tra i più significativi sono gli studi di W. Suss, *Das Problem des Komischen im Altertum*, in *Neue Jahrbücher für das klassische Altertum* 2 (1920), 28-45; A. Nicoll, *The Theory of Drama*, London 1931, 15 ss.; B.H. Clark, *European Theories of the Drama*, New York 1947, 10 ss.; A. Rapp, *The Origins of Wit and Humor*, New York 1951, 34 ss.

<sup>2</sup> G. Petrone, *Morale e antimorale nelle commedie di Plauto*, Palermo 1977, 14 ss.

<sup>3</sup> Nella scelta terminologica di uno scrittore, all'interno del patrimonio linguistico di una società umana, contribuisce in maniera decisiva un'esigenza di adattamento ai caratteri stilistici e lessicali che sono propri del genere letterario cui attende e che ovviamente dif-

Anche a Roma, nell'ultra millenario svolgimento della sua storia, il teatro <sup>4</sup>, in quanto espressione culturale, ha conosciuto l'influenza delle dinamiche politiche, segnatamente a partire dall'età repubblicana e, per la sua *vis attractiva*, quale momento di riunione, di confronto, di *convivium* dei *cives* che si recavano e 'partecipavano' agli spettacoli, risulta per gli antichisti (giuristi, storici, antropologi, papirologi, epigrafisti etc.) 'strumento conoscitivo' di indiscusso valore.

L'esegesi testuale, comparativa e sistematica delle commedie e delle tragedie o di frammenti di esse, per quelle non pervenuteci integre, quindi, permette di evidenziare – sia pure attraverso l'ausilio di rigorose premesse metodologiche – elementi significativi tendenzialmente indicativi del *modus vivendi* dei Romani *sub specie temporis et spatii* oggetto della ricerca <sup>5</sup>.

E proprio l'intima (e pressoché indiscussa) connessione tra diritto e società sollecita una sempre maggiore attenzione allo studio delle trame teatrali ed una riflessione sul loro contenuto giuridico, in particolare, sul tema delle attività negoziali <sup>6</sup>, nel tentativo di ricostruire con buon grado di attendibilità,

---

feriscono notevolmente da un genere all'altro. Lo aveva ben rilevato già Cicerone quando osservava: *Poematis tragici, comici, epici, melici etiam ac dithyrambici ... suum [scil. genus] cuiusque est, diversum a reliquis. Itaque et in tragoedia comicum vitiosum est et in comoedia turpe tragicum; et in ceteris suus est cuique certus sonus et quaedam intellegendibus nota vox (opt. gen. 1.1)*. In particolare, in Plauto ricorre l'uso di termini e fraseologie giuridiche. Si segnala spec. E. Karakis, *Legal Language in Plautus with Special Reference to Trinummus*, in *Mnemosyne* 56 (2003), 194 ss.; G. Chiarini, *Imparzialità e scrittura scenica in Plauto*, in *Rivista di Cultura Classica e Medioevale. Miscellanea di Studi in memoria di Marino Barchiesi*, I, Roma 1980, 211; G. Lotito, *Usi e funzioni del diritto. Qualche osservazione su Plauto e la commedia nuova*, in AA.VV., *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*, I, Torino 1996, 56 ss.

<sup>4</sup> Tra le opere introduttive allo studio del teatro romano arcaico si segnala E. Paratore, *Storia del teatro latino*, Milano 1957, 20 ss. Vd. anche G. Duckworth, *The Nature of Roman Comedy. A Study in Popular Entertainment*, Princeton 1952, 12; B. Gentili, *Lo spettacolo nel mondo antico. Teatro ellenistico e teatro romano arcaico*, Roma - Bari 1977, 49 ss.; R. Beacham, *The Roman Theatre and its Audience*, Cambridge 1991, 14.

<sup>5</sup> L. Labruna, *Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell'«emptio» consensuale*, in *Labeo* 14 (1968), 25 ss. (ora anche in Id., *Adminicula*, Napoli 1995, 179 ss.), il quale ritiene giustamente preliminarmente all'utilizzo dei passi plautini «una critica filologica per individuare le caratteristiche del teatro plautino, collocandolo nel contesto politico e storico in cui fiorì». Conclude, tuttavia, che per l'indagine sull'origine dell'istituto della compravendita, le commedie del Sarsinate presentano «scarsa utilità».

<sup>6</sup> Tra i lavori più significativi: E. Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino 1890, 10 ss.; Id., *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio*, Bologna 1893, 15 ss.; O. Frederhausen, *De iure plautino et terentiano*, Göttingen 1906, 20 ss.; E. Fraenkel, *Elementi plautini in Plauto* (1922), trad. it. di F. Munari, Firenze 1960, 23 ss. Nel presente contributo non si tratterà della *mancipatio* e del contratto di *emptio-venditio* in Plauto, temi molto interessanti, ma troppo vasti, e si rinvia, quindi, tra gli altri, a Labruna, *Plauto, Manilio, Catone*, cit., 25 ss.; E. Costa, *Il diritto privato romano*, cit., 267 ss.; Id., *Il diritto privato*

a seconda dei casi, la genesi, l'evoluzione e l'applicazione pratica degli istituti giuridici.

Si tratta, con tutta evidenza, di una ricerca molto impegnativa per la gran quantità del materiale di riferimento, che richiederebbe una *reductio ad unitatem* destinata ad un lavoro autonomo.

2. – Plauto è scrittore di commedie tra il 204 ed il 184 a.C. circa, quando la società romana, affievolitosi progressivamente il vigore della tradizione, del *mos*, era attraversata da profonde tensioni politiche e si apriva ai commerci, da un lato, mentre si rafforzava il potere latifondista dei ceti più abbienti, dall'altro <sup>7</sup>.

Di questo fervore culturale è testimone la sua produzione artistica.

È tuttora controverso se il teatro di Plauto <sup>8</sup> possa essere considerato fonte di diritto, di volta in volta, greco (-attico) oppure romano ovvero se realizzi una

---

romano. Terenzio, cit., 7 ss.; A. Corbino, *La struttura della dichiarazione di acquisto nella 'mancipatio' e nella 'iure cessio'*, in *'Collatio iuris Romani'. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65<sup>ème</sup> anniversaire*, I, Amsterdam 1995, 81 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, I, rist. Napoli 1994 dell'ed. 1954, 10 ss.; A. Rodeghiero, *Sul sinallagma genetico nell'emptio-venditio classica*, Padova 2004, 23 ss.

<sup>7</sup> F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, I-II, Firenze 1980, 104 ss. e 220 ss.

<sup>8</sup> U.E. Paoli, *Comici latini e diritto attico*, Milano 1962, 14; L. Pernard, *Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence*, Lyon 1900, 67; C.S. Tomulescu, *La 'mancipatio' nelle commedie di Plauto*, cit., 286, in cui si sostiene che le commedie di riferimento per Plauto erano quelle greche del IV secolo a.C. e le condizioni storico-sociali della Roma del II secolo a.C. non erano molto diverse da quelle del periodo preso a riferimento; N. Zagagi, *Tradition and Originality in Plautus*, Göttingen 1980, 127; A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1978, 12 ss.; R. Martini, *Diritti greci*, Siena 2001, 24 ss. Vd. anche S. di Salvo, *'Lex Laetoria'. Minore età e crisi sociale tra il III e il II sec. a.C.*, Napoli 1997, 19 ss., che discute la possibilità di utilizzare le commedie plautine come fonte di conoscenza del diritto romano e conclude che «la difficoltà di individuare soluzioni costanti relativamente al rapporto Plauto-diritto romano impone un'indagine specifica su ogni singolo *locus* in cui siano ravvisabili accenni ad istituzioni giuridiche-politiche». Ritiene, in particolare, «per il distacco dello squarcio dal contesto dell'originale», che nel *Rudens* (1380-1382: *Cedo quicum habeam iudicem, / ni dolo malo instipulatus sit nive etiam dum siem / minus quinque et viginti natus annos*) e nello *Pseudolus* (303-304: *Perii: annorum lex me perdit quinavicenaria / metuont credere omnes*) di Plauto i riferimenti alla *lex Laetoria* siano genuini. Per evitare la rovina dei giovani *sui iuris* in Roma si ricorse ad una *lex cd. Laetoria* o *Laetoria de circumscriptione adulescentium*. Rogata forse intorno al III secolo a.C., essa prevedeva un'*actio legis (P)laetoriae* contro coloro che, negoziando con un minore di venticinque anni pubere e *sui iuris*, l'avessero raggirato, approfittando della incapacità di *res suas tueri*. Si trattava di un'*actio popularis*, penale ed infamante, caduta del tutto in desuetudine in età postclassica, tanto che nel *Corpus iuris* di Giustiniano non se ne trova alcun cenno. Con la medesima legge furono concesse a tutela dei minori di venticinque anni anche una *exceptio legis (P)laetoriae* ed una *in integrum restitutio propter aetatem*: D.4.4.1.1 (Ulp. 11 *ad ed.*); D.44.1.7.1 (Paul. 3 *ad Plaut.*); D.4.4.3.1 (Ulp. 11 *ad ed.*); D.4.4.11.7 (Ulp. 11 *ad ed.*); D.4.4.24.1-2 (Paul. 1 *sent.*). C. Von Savigny, *Schutz der Minderjährigen und 'lex Laetoria'*,

commistione ibrida di istituti giuridici tale da far perdere a ciascuno di essi la propria conformità all'ordinamento di appartenenza per essere rivestito di 'forma scenica' oppure se esso sia pure indirettamente fonte del diritto romano, nel riportare elementi di diritto prettamente greco (-attico).

Difatti, in via preliminare, occorre rilevare il problema che si pone per il rapporto tra le commedie latine ed i corrispondenti modelli greci, al fine di determinare quanto sia greco (*rectius*, ateniese) e quanto sia romano<sup>9</sup> ed, a tal ultimo proposito, il grado di aderenza alla realtà romana delle situazioni storico-sociali di matrice ed ambientazione greca.

Si tratta, con tutta evidenza, di una questione molto dibattuta e controversa tra i romanisti, che ancora di recente suscita non poco fervore di idee ed opinioni<sup>10</sup>.

Peraltro, lo scopo precipuo che il commediografo si proponeva non era solo quello di far ridere, ma piuttosto di dipingere dei caratteri, dei tipi che avessero una precisa corrispondenza nella vita di ogni giorno. E lo stesso Cicerone, riferisce il grammatico Donato (*de com.* 5.1), avrebbe definito la commedia come «imitazione della vita, specchio del costume, immagine del vero».

---

in *Vermischte Schriften*, Berlin 1850, 45; E. Costa, *Il diritto privato romano*, cit., 197-200; Id., *Della data della 'lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium'*, in *BIDR.* 1 (1889), 23; e, più di recente, B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 515 ss.; F. Musumeci, *L'interpretazione dell'editto sui minori di 25 anni secondo Ofilio e Labeone*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate a Filippo Gallo*, II, Napoli 1997, 39; Id., *L'interpretazione dell'editto sui minori di 25 anni e 'ius controversum' nell'età dei Severi*, in *'Iuris vincula'. Studi in onore di Mario Talamanca*, VI, Napoli 2001, 35; F. Serrao, *s.v. Legge (diritto romano)*, in *ED.* 23, Milano 1973, 794 ss.; G.G. Archi, *s.v. Curatela (diritto romano)*, in *ED.* 9, Milano 1962, 489 ss., in part. 492.

<sup>9</sup> In particolare, E. Gabba, *Arricchimento e ascesa sociale in Plauto e Terenzio*, in *Index* 13 (1984-1985), 5 ss., che ritiene la suddetta determinazione meno importante per Terenzio, i cui modelli, per la sensibilità umana del commediografo, «acquistano tipicità e valore in una più ampia prospettiva, valevole, e anzi significativa, per la società romana del tempo». È evidente che dalle commedie plautine e terenziane emerge uno spaccato della vita quotidiana che può consentire di delineare i rapporti (sia pure 'ritoccati' per il *genus* letterario) umani tra padri e figli, al di fuori dei rigidi schemi giuridici, che vedono di regola i secondi sottoposti alla *potestas* dei primi. Sugli schiavi nel teatro di Plauto vd. A. Biscardi, *La capacità processuale dello schiavo*, in *Labeo* 21 (1975), 143 ss.; G. Franciosi, *s.v. Schiavitù (diritto romano)*, in *ED.* 41, Milano 1989, 620 ss.; F. Reduzzi Merola, *'Servo parere'. Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Napoli 1990, 22 ss., con bibliografia.

<sup>10</sup> L. Labruna, *Plauto, Manilio, Catone*, cit., 25, che presenta un puntuale quadro delle posizioni della dottrina ed a cui si rinvia per la completezza della bibliografia indicata. Sulla questione cd. plautina vd. anche G. Rotelli, *Ricerca di un criterio metodologico per l'utilizzazione di Plauto*, in *BIDR.* 16 (1972), 97; C. Venturini, *Plauto testimone della società del suo tempo*, in L. Agostiniani - P. Desideri (a cura di), *Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi*, I, Napoli 2003, 112 ss.

Sottolineava, poi, Diomede che *comoedia a tragoedia differt, quod in tragoedia introducuntur heroes duces reges, in comoedia humiles atque privatae personae* (I 488 K.).

Al commediografo arcaico, quindi, interessava portare sulla scena tutte quante le vicende dell'uomo qualunque, in modo che lo spettatore potesse ravvisare nel singolo personaggio caratteri suoi propri o che avrebbe potuto incontrare sul suo cammino.

3. – Gli intrecci del Sarsinate <sup>11</sup> presentano, tra le altre, situazioni interessanti per il giurista e lo storico del diritto relative al rapporto dei *patres* con i propri figli, maschi e femmine.

E contrariamente a quanto è stato sostenuto sulla esigua presenza di cenni in Plauto sulla *patria potestas* <sup>12</sup>, ci sembra che si possa ritenere la sua commedia una preziosa fonte di informazione del concreto atteggiarsi di un istituto tipicamente romano (Gai 1.55): il *pater*, infatti, sui *filii* nati *ex iustis nuptiis*, esercitava la sua *potestas*, che si risolveva nel *ius vitae atque necis*, passando per

---

<sup>11</sup> F. Treves Franchetti, *s.v. Plauto*, in *NNDI*, 13, Torino 1966, 129 ss.; G. Chiarini, *s.v. Plauto*, in *Dizionario degli scrittori greci e latini*, sotto la dir. di F. Della Corte, III, Settimo Milanese 1988, 1669 ss. Le citazioni delle commedie plautine sono tratte dall'edizione Les Belles Lettres di A. Ernout, *Plaute*, Paris 1932-1947, 7 voll.; G. Augello, *Le commedie di Tito Maccio Plauto*, rist. Torino 1991 dell'ed. 1972, 3 voll. Cicerone ricorda l'anno, il 184 a.C., in cui sarebbe morto Plauto: *Plautus, P. Claudio L. Porcio ... consulibus mortuus est, Cato-ne censore* (*Brut.* 15.60). Sulla paternità delle commedie Gell. 3.3.1: *Verum esse comperior quod quosdam bene litteratos homines dicere audivi, qui plerasque Plauti comoedias curiose atque contente lectitarunt, non indicibus Aelii (Stilonis) nec Sedigitii nec Claudii nec Aurelii nec Aedi nec Manilii super his fabulis quae dicuntur 'ambiguae' crediturum, sed ipsi Plauto moribusque ingeni atque linguae eius. Hac enim iudicii norma Varronem quoque usum videmus*, ed ancora Gell. 3.3.3-4: *Praeter illas unam et viginti quae 'Varronianae' vocantur, quas id circo a ceteris segregavit, quoniam dubiosae non erant sed consensu omnium Plauti esse censebantur, quasdam item alias probavit adductus filo atque facetia sermonis Plauto congruentis easque iam nominibus aliorum occupatas Plauto vindicavit, sicuti istam quam nuperrime legebamus cui est nomen 'Boeotia'. 4. Nam cum in illis una et viginti non sit et esse Aquilii dicatur, nihil tamen Varro dubitavit quin Plauti foret, neque alius quisquam non infrequens Plauti lector dubitaverit, si vel bos solos ex ea fabula versus cognoverit, qui quoniam sunt, ut de illius Plauti more dicam, Plautinissimi, propterea et meminimus eos et ascripsimus*. E. Gruen, *Plautus and the Stage Public*, in Id., *Studies in Greek Culture and Roman Policy*, Berkeley - Los Angeles - London 1990, 45 ss.; F. Bertuccio, *Plauto e dintorni*, Roma - Bari 1997, 32 ss.

<sup>12</sup> R. Dareste, *Le droit romain et le droit grec dans Plaute*, in *Études d'histoire du droit*, Paris 1902, 151; A. Rabello, *L'acquisto della 'patria potestas'*, in *Labeo* 21 (1975), 176; F. De Robertis, *I limiti spaziali al potere del 'pater familias'*, in *Labeo* 29 (1983), 164 ss.; *s.v. 'Potestas'*, in Forcellini et al., *Lexicon totius Latinitatis*, III, Padova 1955, 783-784; *s.v. 'Potestas'*, in *VIR*, IV, 1953, 995-1007; *s.v. 'Potestas'*, in *Thesaurus linguae Latinae*, X.2, Fasc. 2, Lipsiae 1982, 300-302.

il *ius liberis tollendi*<sup>13</sup> ed il *ius exponendi*, il *ius vendendi*<sup>14</sup>, il *ius noxae dandi*, nel caso il padre volesse liberarsi di ogni responsabilità derivante dalla commissione di un illecito penale da parte del figlio.

In Plauto i *patres familiarum* promettono in sposa la *filia*; compiono attività negoziali con l'ausilio dei figli maschi, che altre volte, invece, sono i (soli) protagonisti della vicenda. I *filii*, spesso, ne dissipano i beni o escogitano artifizii e raggiri (anche con l'aiuto dei loro *servi*) a danno di quelli. Si tratta, tuttavia, di accidenti marginali alla *fabula*, il cui tema centrale è per lo più legato all'amore o al desiderio per questa o quella donna oppure alla ricerca di un qualche *lucrum*.

Ed emergono, inoltre, indicazioni interessanti relative al rapporto familiare, personale, affettivo dei *patres* con i proprii *filii* e sintomatiche della fisiologia del rapporto potestativo, delle modalità di esercizio della *patria potestas*<sup>15</sup>, riguardata non solo *sub specie iuris*, ma anche dal punto di vista filiale, per così dire, meta-giuridico<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Plaut. *Ampb.* 501. S. Perozzi, 'Tollere liberum', in *Studi in onore di Vincenzo Simonceli nel XXV anno del suo insegnamento*, Napoli 1917, 13 (ora anche in Id., *Scritti giuridici*, III, Milano 1948, 93 ss.), il quale ha sostenuto che l'espressione *tollere liberum* non è impiegata nelle fonti in senso tecnico-giuridico e che l'atto del *pater* aveva una risonanza solo sociale, quasi un mero uso. *Contra* E. Volterra, *Un'osservazione in tema di 'tollere liberis'*, in *Scritti giuridici*, II, Napoli 1991, 217 ss., che propende per la giuridicità dell'azione di sollevare in alto il figlio, in quanto dichiarativa dell'esercizio della potestà genitoriale paterna. Al padre spettava il riconoscimento del figlio in quanto tale e, quindi, come *suus heres*. Il che aveva riflesso sia all'interno della famiglia sia per la società. In particolare, il contributo di Volterra è interessante per l'utilizzo di alcuni documenti della prassi giuridica egiziana costituiti da tavolette cerate (pubblicate nel *CIL*. Suppl. D), contenenti dichiarazioni di nascita rese da cittadini romani ed anche da provinciali. Sul *tollere liberis* si segnala N. Santoro, *Sul 'tollere liberis'*, in *Index* 28 (2000), 273 ss.

<sup>14</sup> Plaut. *Persa* 335-338; L. Capogrossi Colognesi, *Ancora sui poteri del 'pater familias'*, in *BIDR.* 73 (1970), 357 ss.; F. Serrao, *Responsabilità per fatto altrui e nosialità*, in *BIDR.* 73 (1970), 125 ss.

<sup>15</sup> F. Schulz, *I principi del diritto romano* (1934), trad. it. di V. Arangio-Ruiz, Firenze 1946, 143 ss.; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 18 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *s.v. Patria potestà (diritto romano)*, in *ED.* 32, Milano 1982, 242.

<sup>16</sup> Sul rapporto padre e figlio nella società romana Y. Thomas, *Paure dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto*, in E. Pellizer - N. Zorzetti (a cura di), *La paura dei padri nella società antica e medioevale*, Roma - Bari 1983, 113 ss.; M. Bettini, *Antropologia e cultura romana*, Roma 1986, 18 ss., osserva come la produzione letteraria di età romana sia ricca di padri imperiosi, capaci di vendere o addirittura uccidere i figli per il bene dello Stato; G. Minois, *Storia della vecchiaia dall'antichità al Rinascimento*, Bari 1988, 95, che nota come i legami all'interno della famiglia siano di natura giuridica più che affettivi. Inoltre, M. Lentano, 'Patris pudor' / 'matris pietas'. *Aspetti terminologici e valenze antropologiche del rapporto generazionale in Terenzio*, in *Aufidus* 15 (1991), 15 ss. Infine, G. Petrone, *Metafora e tragedia. Immagini e modelli tragici nel mondo romano*, Palermo 1996, 85 ss. e M. Lentano, *Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina*, Bari 1996, 27 ss.

4. – Veniamo ad esempi tratti dalle commedie plautine intorno al rapporto *pater-filius*.

Nell'*Ampbitruo* il dio Mercurio, chiamato dal padre Giove a prestargli aiuto affinché il generale Anfitrone sia burlato (997: *Nunc Ampbitruonem vult deludi meus pater*), assumendo le vesti dello schiavo di questo di nome Sosia, dice: *Ego sum Iovi dicto audiens, eius iussu nunc buc me adfero* (989). E, poi, prosegue: *Pater vocat me, eum sequor, eius dicto imperio sum audiens. / Ut filium bonum patri esse oportet, idem ego sum patri* (991-992). Il figlio obbedisce alla richiesta del padre di seguirlo. Qui, l'utilizzo dei verbi *audire* ed *adferre* testimoniano la costante attenzione del figlio, pronto a recepire ogni sorta di *dictum* del padre e ad attivarsi concretamente per la realizzazione dello stesso.

L'autorità del padre si esprimeva in una determinazione di volontà stringente per il *filius*, per cui si può ritenere che non immotivatamente Plauto utilizzi (oltre che per ragioni sceniche) il termine *imperium*<sup>17</sup>, che reca indubbe connotazioni di carattere militare.

In qualche modo, sembra, Plauto avvicina la figura del *filius* a quella di un *miles*<sup>18</sup>. Il soldato come il figlio sono sottoposti ad un potere forte, durevole, ma comunque temporaneo: il primo alla *potestas* del *pater*; il secondo all'*imperium militiae* del *dux*.

L'uso del termine *imperium* e di lemmi verbali quali *sequor*, *adsequor*, *audio*, *oboedio* e *persequor* indicano in modo inequivoco una esclusiva sottoposizione del *filius* al *pater*<sup>19</sup>.

L'immaginario bellico, tra l'altro, trova ampio sviluppo pure nel *Mercator*, dove la competitività amorosa insorta fra padre e figlio assume l'aspetto di un

---

<sup>17</sup> S.v. 'Imperium', in *Thesaurus linguae Latinae*, II.1, Lipsiae 1934-1964, 568-582 e s.v. 'Impero', *ibidem*, 582-590; s.v. 'Imperium', in *VIR*. III.1, 1979, 424-426 e s.v. 'Impero', *ibidem*, 426-427.

<sup>18</sup> La lettura delle commedie plautine stupisce per lo straordinario uso del gergo militare: il mondo bellico offre al commediografo latino un inesauribile serbatoio a cui attingere metafore ed espressioni. Si tratta dell'uso di un registro fuori dal contesto per rafforzare la situazione comica (es. i due Menecmi si contendono la preda del mantello della donna: *Men.* 125-134). Alla stregua di un soldato viene dipinto anche Lesbonico nel *Trinummus*, nel dialogo fra i vecchi Megaronide e Callicle. Megaronide, infatti, stimando poco oculato e conveniente il comportamento dell'amico Callicle, che ha acquistato l'abitazione dal giovane Lesbonico, in assenza del padre, pagando in contanti, lo rimprovera: *Dedisne hoc facto ei gladium qui se occideret?* (129). La domanda è retorica ed esige una risposta affermativa. Infatti, come spiega lo stesso Megaronide, consegnare soldi ad un giovane innamorato equivale a mettergli in mano una spada. Per G. Boissier, *Quomodo Graecos poetas Plautus transtulerit*, Paris 1857, 31, Plauto avrebbe sfruttato espressioni ed immagini militari per volgere in riso, al cospetto di un pubblico plebeo, la *gravitas* e la *dignitas* del patriziato romano; F. Della Corte, *Da Sarsina a Roma*, Firenze 1967, 27, sostiene, in base alla tecnicità del linguaggio bellico, che Plauto ha probabilmente combattuto in giovinezza con i Romani, mentre Terenzio «digiuno di armi, trasforma l'immagine militare mediante metafore».

<sup>19</sup> *Bacch.* 450: *Obsequens obediensque est mori atque imperiis patris*.

vero e proprio conflitto, senza esclusione di colpi. Osteggiato dalla presenza del genitore Demifone, il giovane Carino delega all'amico Eutico il compito di riportargli l'amata.

Gli impedimenti frapposti dal padre al figlio costringono sovente il giovane ad agire *clam patrem* per coronare i propri sogni d'amore <sup>20</sup>.

Con riferimento all'*imperium*, ancora si può dire che se esso nel passo considerato dell'*Amphitruo* designa, *ex parte patris*, una condizione di indiscussa preminenza – che implica esclusiva sottomissione del destinatario del comando e comporta, quindi, totale soggezione e pieno adempimento – nel testo è in relazione con *bonus*, che Plauto riferisce al *filius*.

Sembrerebbe che dare obbedienza al padre, o meglio, la misura ed il grado di concreto rispetto al *dictum* imperioso del *pater* da parte del figlio caratterizzino per il commediografo un figlio come buono, per cui potrebbe leggersi nei versi di cui discutiamo un chiaro intento dell'autore (dettato forse da esigenze di ordine sociale più che etico) di *docere per exempla*.

Sempre nell'*Anfitrione*, nei versi successivi, dalle parole di Mercurio-Sosia si rinviene una elencazione di comportamenti che sembrano definire una *vicinitas*, una sintonia d'intenti quasi, tra *pater* e *filius*, e che esulano dalla fisionomia giuridica del rapporto potestativo: *Amanti subparasitor, hortor, adsto, admoneo, gaudeo. / Si quid patri volupest, voluptas ea mihi multo maxumast. / Amat, sapit. Recte facit, animo quando obsequitur suo* (993-995).

Dal complesso del passo plautino pare che il dovere di obbedienza possa riguardare, come in questo caso, vicende o situazioni della vita quotidiana personali, e che come tali non hanno un riflesso dal punto di vista giuridico. Ma pure in questi affari ci vuole misura. Plauto, infatti, fa dire allo stesso Mercurio-Sosia che anche per i piaceri e gli amori si incontra un limite, quello del *modus bonus* (996), molto probabilmente nell'intento di *docere*, col richiamo (costante, ennesimo) ad un'etica dei comportamenti.

Tuttavia, in Plauto considerata l'autorevolezza (e non l'autorità) del padre, *imperium* designa non solo un ordine, una volontà incontestabile, ma anche un consiglio, prezioso e nello stesso tempo stringente <sup>21</sup>. Nel *Trinummus*, infatti, ritroviamo la locuzione *capere imperia* <sup>22</sup>, con il verbo al congiuntivo piucche-

<sup>20</sup> Plaut. *Merc.* 107: *Eam me advexisse nolo resciscat pater*; 341-342: *Miser amicam mihi paravi, animi causa, pretio eripui, / ratus clam patrem me meum posse habere*; 360-361: *nequiquam, abdidi, abscondidi, abstrusam habebam. / Muscast meus pater, nil potest clam illum haberi*; *Truc.* 57-59: *Atque haec celamus nos clam magna industria, ... / ... ne qui parentes neu cognati sentiant*; *Cas. Prol.* 50-51: *Nunc sibi uterque contra legiones parat, / paterque filiusque, clam alter alterum*; *Epid.* 42: *Patrem videre se ne vult etiam nunc*; 70-71: *Quia patrem prius convenire se non vult neque conspiciari, / quam id argentum, quod debetur pro illa, dii numeravit*.

<sup>21</sup> Plaut. *Stich.* 141: *Certmest, neutram vostram persequi imperium patris?*

<sup>22</sup> Plaut. *Trin.* 299-300: *Haec tibi si mea capesses imperia. / Multa bona in pectore consistent*.

perfetto nella protesi di un periodo ipotetico dell'irrealtà forse per sottolineare la disposizione d'animo del padre e tutte le buone intenzioni che lo animavano nel suggerire al figlio certe indicazioni.

Ma in altro luogo del *Trinummus* (684), *imperium* viene affiancato a *servitus*, cui è tenuto il *filius*, e contrapposto a *preceptum*.

Si può, dunque, dedurre dai versi sopra citati un valore impositivo vincolante dell'*imperium* paterno (in quanto *iussum* potestativo), simile a quello del *mos*.

Insolita per la rappresentazione costante che ne fa Plauto è, invece, nel *Trinummus* la condotta di Lisitele, che da figlio affettuoso e devoto non si oppone al padre né tenta di farsi beffe di lui, ma ne segue i virtuosi e probi precetti e non gli nasconde nulla delle sue attività (276b-278: *Pater, adsum, impera quid vis, / neque tibi ero in mora neque latebrose / me aps tuo conspectu occultabo*; e 712: *nihil ego in occulto agere soleo*)<sup>23</sup>.

Il *pater* è e può essere un esempio per il *filius*, come nell'*Asinaria* in cui il vecchio Demeneto (64-76), nel dialogo con Libanio, afferma di voler essere *similis patris*, che ovviamente era morto, e che non si deve temere il genitore<sup>24</sup>.

Ed ancora sul rapporto padre-figlio viene segnalata la complicità del genitore negli amori del figlio e nel compiere con quello attività finalizzate a dissipare il patrimonio familiare.

Sempre Demeneto (Plaut. *Asin.* 64-79), nel lodare i genitori condiscendenti, ritenendo che sia l'unico modo perché i figli siano vicini, più amorevoli e benigni, ricorda, infatti, come suo padre fu capace di camuffarsi da nostromo e burlare un lenone, portandogli via la ragazza di cui lui era innamorato. Il suo scopo era appunto *beneficiis me emere gnatum sibi*. Deciso a seguire l'esempio paterno, intende essere vicino al figlio Agrippa, con il quale aveva una forte conflittualità (o meglio competitività), dandogli tutto il danaro che gli occorreva per i suoi amori.

L'amore filiale dell'*adulescens* può oscillare fra sentimenti di *pietas* ed *impietas* a seconda della condotta intransigente o indulgente del genitore. Infatti, molto spesso, un atteggiamento eccessivamente severo ed autoritario del padre genera nel figlio sentimenti di odio o, comunque, di fastidio fino al desiderio di prendersi gioco di lui, o di meditare un qualche macchinoso inganno o la morte del genitore.

Nelle *Bacchides*, ad esempio, Mnesiloco racconta compiaciuto allo schiavo Lido della beffa tesa a suo padre, Nicobulo, da Crisalo: *condigne is quam techinam de auro advorsum meum fecit patrem* (392). Poi, invisce contro il

---

<sup>23</sup> Ricorda un po' Orazio (*sat.* 1.4), che loda il padre e l'educazione ricevuta.

<sup>24</sup> Interessante un passaggio del lungo discorso di Demeneto a Libanio: *Volo amet me patrem* (Plaut. *Asin.* 77), che traduciamo «desidero che mi voglia bene semplicemente perché sono il padre».

padre: *Nam iam domum ibo atque ... aliquid surrupiam patri. / Id disti dabo. Ego istanc multis ulciscar modis. / Adeo ego illam cogam usque ut ... mendicet meus pater* (507a-508). Esorta Crisalo a trovare un modo per ingannare il padre, affinché non venga a conoscenza dei loro piani. Tuttavia, deve essere ben congegnato, poiché Nicobulo è una persona molto acuta: ... *Ut ad senem etiam alteram facias viam. / Compara, fabricare, finge quod lubet, conglutina, / ut senem hodie doctum docte fallas aurumque auferas* (692-694).

Ancora, ad esempio, nel *Mercator*, il giovane Carino, riferendosi al vecchio Demifonte, dice all'amico Eutico: *Promittebas te os sublinere meo patri ...* (631).

Dai passi presi in considerazione, a nostro avviso, la commedia del Sarsinate offre interessanti indicazioni sulle modalità di estrinsecazione della *patria potestas*, ma anche per dedurne una (indiretta) denuncia di comportamenti eccessivi (vicendevoli, a volte) tra padri e figli nell'intento di contribuire ad un orientamento etico-sociale degli 'spettatori'. Proprio quando l'intreccio è più esilarante, quando il padre è vittima di tranelli e raggiri, proprio quando è deriso e beffeggiato, proprio quando il tono si fa più serio, e si esalta l'amore filiale e genitoriale, proprio quando il figlio dimostra obbedienza al padre perché il suo *iussum* è autorevole e benigno, piuttosto che mera espressione di 'potere giuridico' in senso tecnico.

I versi plautini e le altre indicazioni che si rinvencono nelle fonti letterarie<sup>25</sup>, quali *iudex domesticus* e *domesticus magistratus*, ci inducono qualche riflessione sulla *vexata quaestio* dell'esistenza di una sorta di giurisdizione domestica in relazione all'esercizio dei poteri del *pater* ed intorno al termine ed alla nozione di *imperium*, che connota la *patria potestas*.

Si tratta, a nostro avviso, di aspetti che costituiscono le facce di una stessa medaglia. Il *pater* aveva all'interno della sua famiglia, per la sua posizione apicale, un potere molto ampio, che si strutturava e si definiva, in caso di esercizio, in una pluralità di facoltà. La discrezionalità del padre in relazione all'*an* ed al *quomodo agere* sui figli (e sugli altri sottoposti), nel senso di concretizzare comportamenti dei cui effetti i *fili* erano meri destinatari, dà il grado della sua autonomia anche quando la *civitas* va strutturandosi secondo un ordinamento che riconosceva distinzioni per *status* e capacità, e va conferendo al *pater* dignità, pressoché esclusiva, di soggetto di diritto, imponendo, ove mai, limiti alla potestà paterna. E proprio la suggestione data dalla piena soggezione dei figli al padre (lasciando fuori dal discorso, perché appartiene alla sfera dell'indifferente giuridico, ogni considerazione sulla esistenza di un rapporto affettivo tra padri e figli) ha spinto la dottrina romanistica a mettere a confronto la realtà statale e quella familiare, nell'intento, tuttora controverso e non provato, di trovare

<sup>25</sup> Nel *De beneficiis* di Seneca riferiti ai *patres* si legge *domestici magistrati* (3.11.2); *iudex domesticus* è in *Controversiae* (2.3.18); similmente, ancora, in Cic. *Pis.* 40.97, in Liv. 2.41.10.

punti di contatto biunivoci tra *imperium* e *iurisdictio* del magistrato e *imperium* e *iurisdictio*<sup>26</sup> del *pater familias*.

È stato sostenuto<sup>27</sup>, infatti – ma si tratta di una tesi contestata da chi afferma si tratti di una società naturale, fondata su vincoli di sangue<sup>28</sup> –, che la famiglia romana, in particolare quella arcaica, sarebbe un organismo politico esclusivo, e natura politica avrebbero, quindi, gli atti di esercizio della *potestas* paterna, i cui unici limiti contenuti nei *mores familiares* si impongono al padre come *regulae iuris*. Proprio per questo l'*imperium* paterno potrebbe essere ricondotto entro categorie di diritto pubblico romano, nel senso che esso determina situazioni di soggezione nei figli analoghe, al di fuori dell'ambito della famiglia, alla posizione di chi è sottoposto ai poteri del *magistratus cum imperio*<sup>29</sup>.

In questa sede si può concludere che, per il relativo ambito cronologico, le indicazioni tratte dalle commedie plautine sul rapporto tra *patres* e *filii* si caratterizzi per una soggezione dei secondi ai primi derivante non solo dal legame di sangue e dalla struttura della famiglia, ma anche dall'ordinamento giuridico romano, costruito intorno alle distinzioni per *status* e capacità ed alla tutela della famiglia, personificata a livello esponenziale nei rapporti con l'esterno nella figura autorevole del *pater*.

5. – In Plauto il *filius familias* è indicato anche come *erus* oppure *dominus*<sup>30</sup> per la circostanza che avrebbe acquistato, alla morte del padre, piena autonoma

---

<sup>26</sup> Al *pater* non si riferiscono nelle fonti, a quanto ne so, relazioni con il termine *iurisdictio*, ovviamente impiegato qui in senso atecnico. E. Volterra, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *Scritti giuridici*, II, Napoli 1991, 127, il quale, dopo ampia discussione, (ivi la relativa bibliografia), esclude che a Roma si poteva configurare una giurisdizione domestica, poiché la valutazione della condotta del figlio e la connessa determinazione di applicare una sanzione erano rimesse ad un giudizio arbitrario e discrezionale del padre.

<sup>27</sup> P. Bonfante, *Diritto romano*, rist. 1990 dell'ed. 1970, 45 ss.

<sup>28</sup> P. Voci, *Esame della tesi del Bonfante sulla famiglia romana arcaica*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, I, Napoli 1952, 101 ss.; Id., *Qualche osservazione sulla famiglia romana arcaica*, in *SDHI*, 19 (1953), 307 ss. (entrambi i contributi ora anche in Id., *Studi di diritto romano*, I, Padova 1985, rispettivamente, 147 ss. e 197 ss.).

<sup>29</sup> P. Voci, *Per la definizione dell' "imperium"*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, I, Milano 1950, 67 ss. (ora anche in P. Voci, *Studi di diritto romano*, I, Padova 1985, 105 ss.), in cui si discute della nozione di *imperium iure publico*, ritenendo che, non avendo l'*imperium* del magistrato un omologo nel campo del diritto privato nella *patria potestas*, non si può operare, anche alla luce delle fonti, un «parallelismo» (esplicitamente e più volte affermato) tra la *civitas* e la *familia*, e che non vi sono tratti comuni, come invece è stato sostenuto, tra la matrice sacrale, quasi magica, dell'*imperium* del magistrato e di quello del *pater*, che si concretizza, di volta in volta, nei relativi atti di esercizio della *patria potestas*. Vd. anche L. Wenger, *Hausgewalt und Staatsgewalt*, in *Miscellanea Francesco Ebrle: Scritti di storia e di paleografia pubblicati sotto gli auspici di S.S. Pio XI, in occasione dell'80° natalizio dell'Ecc. mo Card. Francesco Ebrle*, II, Graz 1924, 1 ss.

<sup>30</sup> Plaut. *Asin.* 309, 672; *Capt.* 18; *Pseud.* 492-493.

mia, essendo di regola incapace<sup>31</sup>, durante la vita di quello, del cui *mancipium* faceva parte, di disporre del patrimonio familiare<sup>32</sup>.

Riconosciutagli una mera capacità di agire idonea a produrre effetti *sub specie iuris* già in età preclassica, il *filius familias* ebbe la disponibilità ed una certa *libera administratio*<sup>33</sup> di un *peculium*, cioè di *pusilla pecunia sive pusillum patrimonium*<sup>34</sup>, cd. profetizio (*a patre profectum* o *profecticium*), i cui beni erano detti *peculiares*<sup>35</sup>. Di esso doveva rendere ragione al padre, diversamente che del *peculium castrense*<sup>36</sup>.

In caso di assenza del padre, la sua attività patrimoniale non si arresta alla sola negoziazione del peculio<sup>37</sup>. Dispone del patrimonio familiare, sia pure *sub condicione*, ancorché implicita, del *ratum habere* del padre, vende e acquista, conclude contratti e contrae obbligazioni, prende danaro a prestito, anche ad interessi<sup>38</sup>.

---

<sup>31</sup> E. Volterra, *L'acquisto della 'patria potestas' alla morte del 'pater familias'*, in *BIDR.* 79 (1976), 193 ss.; A. La Torre, *Sobre la capacidad jurídica de derecho público del 'filius familias'*, in *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Ursicino Alvarez Suarez*, Madrid 1978, 251; G. Lobrano, *'Pater et filius eadem persona'. Per lo studio della patria potestas*, I, Milano 1984, 20 ss.

<sup>32</sup> L'elemento della volontà dei soggetti non va confuso con quello della capacità e della legittimazione dell'agente, il cui difetto, come l'inesistenza o l'inidoneità dell'oggetto, determina l'invalidità del regolamento d'interessi.

<sup>33</sup> E. Albertario, *'Libera administratio peculii'*, in *RIL.* 61 (1929), 833 ss. (ora anche in Id., *Studi di diritto romano*, I, Milano 1933, 139 ss.); G. Longo, *Appunti critici in tema di peculio*, in *SDHI.* 1 (1935), 392 ss.

<sup>34</sup> D.15.1.5.3 (Ulp. 29 *ad ed.*). Sul tema vd. A. Burdese, *Considerazioni in tema di peculio cd. profetizio*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, I, Milano 1928, 69 ss.; L. Amirante, *Lavoro dei giuristi sul peculio. Le definizioni da Q. Mucio ad Ulpiano*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1983, 3 ss.; F. Reduzzi Merola, *'Servo parere'*, cit., 67 ss. E il lavoro di G. Nicosia, *L'acquisto del possesso mediante i 'potestate subiecti'*, Milano 1960, 1 ss.

<sup>35</sup> Plaut. *Capt.* 18-20: *Is postquam hunc emit, dedit eum huic gnato suo / peculiarem, quia quasi una etas erat; Merc.* 95-97: *Lucrum ingens facio praeterquam mihi meus pater / dedit aestimatas merces. Ita peculium / conficco grande; Persa* 201: *Sopbroclidisca haec peculiaris est eius.*

<sup>36</sup> D.49.17.11: *Est quod a parentibus, vel cognatis in militia agenti – in militia eunti? – donatum est, quod ipse filius familias in militia adquisit, quod, nisi militaret, adquisitutum non fuisset.* E. Albertario, *Appunti sul peculio castrense*, in *BIDR.* 39 (1931), 5 ss.; G. Archi, *In tema di peculio quasi castrense*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, I, Milano 1937, 117; A. Guarino, *L'oggetto del 'castrense peculium'*, ora in *PDR.*, VI, Napoli 1995, 105.

<sup>37</sup> A. Burdese, *Dubbi in tema di 'naturalis obligatio'*, in *Scritti giuridici Scherillo*, II, Milano 1927, 498; V. Devilla, *L'obbligazione naturale nel diritto romano classico*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, Milano 1962, 367.

<sup>38</sup> S. Longo, *'Filius familias se obligat?' Il problema della capacità patrimoniale del 'filius familias'*, Milano 2003, 15 ss.

Sul piano giuridico, il fatto che i *filii*, così come i *servi*<sup>39</sup>, attendessero ad attività negoziali era possibile per la *fides*, che improntava i rapporti economico-commerciali. Si trattava di un'attività cui partecipavano, di regola, come *longa manus* del *pater-dominus*, da cui avevano ricevuto, per così dire, indicazioni.

È stato sostenuto<sup>40</sup> che l'*agere* del figlio sostanzialmente era un'attività di fatto, irrilevante per il diritto. In realtà, è proprio la larghezza di situazioni in cui 'protagonista materiale' è il *filius* (o anche lo schiavo) che ha contribuito, sollecitando le elaborazioni dei giuristi, all'evoluzione del diritto romano. Ecco, tra le altre, le ragioni della creazione, col tempo, delle *actiones adiecticiae qualitatis*<sup>41</sup>.

Sulla commistione degli averi, nel *Trinummus* si legge: *De meo: nam quod tuomst, meumst, omne meum autem tuomst* (329), e dal *Mercator* sembrerebbe che i beni facenti parte del peculio potevano essere oggetto di una contrattazione tra padre e figlio: *Prius te emis, quam vendo, pater* (954). È stato sostenuto che questo luogo plautino è espressione di diritto greco, per la circostanza che qui Plauto descriverebbe un fatto tipico del diritto, e cioè di una proprietà esclusiva (e non solo una mera e contingente disponibilità di fatto) di beni di cui titolare è il *filius*. Il passo si presta ad una duplice interpretazione, poiché può essere assunto a fondamento della tesi della predominante (e pressoché esclusiva) presenza in Plauto di elementi giuridici riferibili al diritto greco, ma anche quale rappresentazione di una realtà 'romana' – se qui, come pare, il figlio non era emancipato –. Si tratterebbe di situazioni di fatto indicative di una 'capacità effettiva' in soggetti, i *filii*, che per l'ordinamento giuridico romano ne erano privi e che, invece, nella pratica degli affari quotidiani del III-II secolo a.C., attendevano ad attività economiche non solo nell'interesse del padre, come documenterebbero, tra le altre, le stesse commedie plautine.

Veniamo, quindi, ad alcuni interessanti luoghi plautini e ad alcuni tra gli intrecci più significativi<sup>42</sup>, che mettono in luce come i *filii familias* attendessero ad attività di contenuto patrimoniale, che assumevano rilevanza in punto di diritto in quanto riferibili, di regola, alla sfera giuridica del *pater*.

---

<sup>39</sup> Caratterizzata dall'uso di categorie moderne è la tesi di A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica*, Milano 1984, 23; Id., *'Filius', 'servus' e 'libertus'. Strumenti dell'imprenditore romano*, in M. Marrone (a cura di), *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica. Atti del Congresso della Società italiana di Storia del diritto*, Erice 22-25 novembre 1988, Palermo 1992, 231 ss.

<sup>40</sup> E. Costa, *Il diritto privato romano*, cit., 268.

<sup>41</sup> M. Miceli, *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino 2001, 3 ss. Solo con l'*emancipatio* il figlio acquistava la soggettività giuridica. Fin tanto che ciò avvenisse, questi collaborava fattivamente con il *pater* nella gestione degli affari di famiglia. Sulla posizione dello schiavo vd. I. Buti, *Studi sulla capacità patrimoniale dei servi*, Napoli 1976, 5 ss.

<sup>42</sup> G. Paduano, *Il teatro antico. Guida alle opere*, Roma - Bari 2005, 225 ss.

Nella *Mostellaria* Filolachete, in assenza del padre, libera una schiava e prende danaro a prestito. Il vecchio Teopropide, padre di Filolachete, si sfoga lamentandosi con il suo schiavo Tranione del comportamento dissoluto del figlio. E lo schiavo non può che convenire; elenca, poi, tutte le attività che quello aveva compiute in assenza del padre (cosa che forse era assai frequente, considerato l'elevato impegno militare di Roma): *Fateor peccavisse, amicam liberasse absente te / faenori argentum sumpsisse, id esse absumptum praedico* (1139-1140)<sup>43</sup>. Sembra quasi che l'assenza del genitore sia stata la causa di *negotia* poco convenienti. E si tratta anche qui di situazioni che in Grecia un giovane poteva compiere *de pleno iure* e che tuttavia vennero largamente ammesse a Roma, sia pure con notevoli temperamenti, per essere ricondotte in un alveo di giuridicità.

Peraltro, Tranione ribadisce che Filolachete non si era comportato in modo così diverso dai giovani delle migliori famiglie (21), che evidentemente, a quei tempi, erano interessati alle nuove attività economico-commerciali.

Nell'*Epidicus*, il giovane Stratippocle durante una campagna militare ricorre ad un usuraio per acquistare una fanciulla di cui si era invaghito. Qui, il *filius familias* acquista una *puella*, chiede danaro in prestito, ricorre – tuttavia invano – ad un *amicus* per ottenere altro danaro per pagare all'usuraio l'acquisto<sup>44</sup>. Nel *Mercator* il padre *Demipho* vende la schiava comprata dal figlio *Charinus*, con denaro del proprio peculio.

6. – Le commedie plautine conservano, tra l'altro, dati significativi in tema di *sponsalia*<sup>45</sup>, di *matrimonium*<sup>46</sup>, di *ductio* della donna e di costituzione della dote<sup>47</sup>,

<sup>43</sup> Similmente nel *Trinummus: adulescens quidam est qui in his habitat sedibus? / Is rem paternam me adiutrice scens perdidit* (12-13).

<sup>44</sup> B. Albanese, *Per la storia del 'creditum'*, in *AUPA*. 32 (1971), 31 ss.; C. Cannata, *'Creditum' e 'obligationes'*, in *Labeo* 20 (1974), 104 ss.

<sup>45</sup> E. Volterra, *s.v. Sponsali (diritto romano)*, in *NNDI*. 36, Torino 1957, 35 ss.; R. Astolfi, *Il fidanzamento nel diritto romano*<sup>3</sup>, rist. Padova 1996 dell'ed. 1994, 45 ss.; U. Bartocci, *'Spondebatur pecunia aut filia'. Finzione ed efficacia arcaica del 'dicere spondeo'*, Roma 2000, 79 ss.

<sup>46</sup> E. Volterra, *s.v. Matrimonio (diritto romano)*, in *ED*. 25, Milano 1975, 726 ss.; J. Daza Martínez, *'Nuptiae et matrimonium'*, in *On. Suarez*, cit., 57 ss.; R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova 2000, 1 ss.; U. Bartocci, *Le 'species nuptiarum' nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*, Roma 1999, 11 ss., in part. 161; A. Sapio, *'Nuptiae' e 'res' nell' 'Auhularia' di Plauto*, in *Pan* 20 (2002), 39 ss.; C. Giunti, *'Consors vitae'. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano 2004, 43 ss. Vd. anche T. Spagnuolo Vigorita, *'Casta domus'. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 1997, 15 ss.; sulla famiglia F. Gardner, *Family and 'familia' in Roman Law and Life*, Oxford 1998, 67 ss.

<sup>47</sup> A. Biscardi, *I rapporti tra προίξ ed ἐγγύησις nel diritto matrimoniale attico*, in E. Cantarella - A. Maffi (a cura di), *Scritti di diritto greco*, Milano 1999, 1 ss., che richiama il *Trinummus* di Plauto (688), ritenendo rechi contenuti di diritto greco, per discutere dei rapporti tra

in particolare per quel che concerne il ruolo del *pater familias*, ma anche del *filius* in quanto *frater*.

Da esse emerge una indubbia posizione di inferiorità della donna<sup>48</sup>, il cui consenso, almeno in epoca meno recente, era poco rilevante ai fini della creazione del vincolo matrimoniale<sup>49</sup>. Ma non mancano casi in cui la donna esprime il proprio favore al matrimonio, anche se tale determinazione volitiva deve essere omologata dal *pater* (come nello *Stichus* di Plauto) che vuole impedire il matrimonio delle figlie, esercitando la sua *potestas*<sup>50</sup>.

Gli *sponsalia*, la cui genesi in ambiente romano o non romano è controversa, erano i fidanzamenti, che nel periodo più antico del diritto romano – poiché in età classica costituivano un istituto d'importanza quasi esclusivamente sociale – si ascrivevano nel più ampio *genus* delle promesse, produttive di effetti obbligatori, concluse tra *cives Romani* mediante la pronunzia di *certa verba* (Gai 3.92-93).

Il termine *sponsalia* deriverebbe, infatti, dal lemma *sponsio*<sup>51</sup>.

Gellio ricorda un lungo brano del *de dotibus* del giurista Servio Sulpicio Rufo, che descrive il modo in cui si compivano anticamente gli sponsali (*ius sponsaliorum*), *in ea parte Italiae quae Latium appellatur* (Gell. 4.4.1-3)<sup>52</sup>. Qui,

---

promessa solenne del padre di dare in sposa la figlia (mediante un vero e proprio contratto con il futuro sposo) e costituzione di dote (mediante assegnazione di beni a causa del matrimonio, che poteva avvenire prima o dopo le nozze).

<sup>48</sup> Sull'atteggiamento 'antifemminista' di Plauto vd. E. Riess, *Notes on Plautus*, in *CQ.* 35 (1941), 150 ss.; M.P. Grimal, *À propos du 'Truculentus'.* *L'antiféminisme de Plaute*, in *REL.* 47 (1969), 17 ss.; G. Petrone, *Due paragoni antifemministi in Plauto (Poen. I, 2)*, in *Pan* 2 (1974), 19 ss. Vd. anche E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*<sup>2</sup>, Milano 1983, 4 ss.

<sup>49</sup> In Plauto, tuttavia, la volontà della donna viene ascoltata, anche se, giova precisarlo, si tratta di una manifestazione di consenso che non determinava, in caso di difetto, all'epoca di Plauto, ed ove non voluta, il rifiuto del promittente alle nozze. È il caso, ad esempio, di Planesia, chiesta in sposa da Fedromo. Il fratello di lei, prima di concederla, le chiedeva se intendeva contrarre matrimonio. La donna accetta, poiché i due si amano (*Curc.* 672-673).

<sup>50</sup> Il diritto del *pater* di sciogliere il matrimonio della figlia sposata *sine manu* verrà abolito nel II secolo d.C. È controverso se da Antonino Pio (*Paul. sent.* 5.6.15: *Bene concordans matrimonium separari a patre divus Pius prohibuit*) oppure da Marco Aurelio (C.5.17.5: *Dissentientis patris, qui inchoavit matrimonium, cum marito concordante uxore filia familias ratam non haberi voluntatem divus Marcus pater noster religiosissimus imperator constituit, nisi magna et iusta causa interveniente hoc pater fecerit*, dell'anno 294).

<sup>51</sup> Varro *ling.* 6.69-70; Fest. *s.v.* 'Spondere' (L. 440). Sul tema vd. anche P. Ferretti, *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000, 243 ss.; L. De Giovanni, *rec. a P. Ferretti, Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000, in *SDHI.* 70 (2004), 540 ss. e U. Bartocci, 'Spondebatur pecunia aut filia'. *Funzione ed efficacia del 'dicere spondeo'*, Roma 2000 [ma 2002].

<sup>52</sup> 1. *Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita fieri scripsit Servius Sulpicius in libro quem scripsit de dotibus.* 2. «Qui uxorem», inquit, «ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat, stipulabatur eam in matrimonium datum iri; qui daturus erat, id eidem spondebat. Item qui uxorem daturus erat, ab eo cui eam daturus

i cittadini romani prima del 90 a.C., quando si fidanzavano tra loro, seguendo consuetudini e diritto proprio, compivano *sponsiones*, e, quando si fidanzavano con Latini e peregrini aventi il *conubium*, *stipulationes*<sup>53</sup>, per cui *is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia*.

Inoltre, Gellio pone in luce che era stata introdotta una innovazione nel diritto romano in tema di tutela giuridica del fidanzamento dopo l'entrata in vigore nel 90 a.C. della *lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda*, come avevano evidenziato Servio Sulpicio e Nerazio Prisco. Successivamente a tale anno i fidanzamenti, anche quelli secondo il *mos* ed il *ius* antichi, non ebbero più una tutela con l'*actio de sponsu*, ma con un'azione per il risarcimento (pecuniario) del danno in caso di rottura del vincolo *sine causa*. Le ragioni della nuova norma si appalesano ove si consideri il particolare momento storico. Forse i fidanzamenti non erano sempre fatti secondo il *mos* ed il *ius* antichi, perché i cittadini romani, sparsi qua e là nelle regioni dell'impero, si fidanzavano con forme diverse – forse quelle a noi note da Gai. 3.92? – dalla *sponsio* e dalla *stipulatio*.

Si spiegherebbe meglio il testo di Gellio, in cui si legge (*sponsalia*) *hoc more atque iure solita fieri* ed, in ogni caso, le fonti tecniche (D.23.1.1-3) confermano che le modalità degli *sponsalia* indicate nelle Notti Attiche sono analoghe a quelle descritte nelle commedie plautine; ci sembra, pertanto, che queste ultime siano espressione di una pratica romana o comunque diffusa anche a Roma<sup>54</sup>.

Plauto ricorda, appunto, sponsali conclusi attraverso la forma solenne della *sponsio*. Essa in origine era costituita da un rituale religioso, che culminava in una libagione in onore degli dèi. Successivamente, da istituto di *ius sacrum* divenne istituto di diritto civile, per cui poteva essere posto in essere solo da persone *sui iuris*<sup>55</sup>. Di regola, chi dà la donna in fidanzamento è il padre, ma a volte è il *frater* a promettere la sorella.

---

*erat stipulabatur, eam in matrimonium ductum iri; qui ducturus erat, id eidem spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia. Tunc quae promissa erat sponsa appellabatur, qui sponderat ducturum sponsus. Sed si post eas stipulationes uxor non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Iudex, quam ob rem data acceptave non esset uxor, quaerebat. Si nihil iustae causae videbatur, litem pecuniam aestimabat quantique interfuerat eam uxorem accipi aut dari eum qui sponderat ei qui stipulatus erat condemnabat. 3. Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data est.*

<sup>53</sup> C. Castello, *Lo 'status' personale dei fidanzati nel diritto romano della fine della repubblica e del principato*, in *Estudios en homenaje al professor Juan Iglesias*, III, Madrid 1988, 1167 ss. (ora anche in Id., *Scritti scelti di diritto romano. 'Servi filii nuptiae'*, Genova 2002, 485), in cui si discute di una sostanziale assimilazione tra i fidanzati ed i coniugi.

<sup>54</sup> Arnob. *nat.* 4.20 (*dii ... habent speratas habent pactas habent interpositis stipulationibus sponsas*); Serv. *Aen.* 10.79; Isid. *orig.* 9.7.3. B. Albanese, *'Verbis obligatio' e 'sponsalia' in Varrone*, in *AUPA.* 42 (1992), 147 ss.

<sup>55</sup> Nella tarda repubblica il pretore, ritenendo che il fidanzamento non era un atto di natura patrimoniale, bensì personale, richiedeva il necessario consenso dei nubendi, così

In Plauto si legge infatti: AGO. *Tuam mihi maiorem filiam despondeas.* / HAN. *Pactam rem habeto.* AGO. *Spondesne igitur?* HAN. *Spondeo* (Poen. 1156-1157).

L'oggetto materiale della promessa era la 'donna', la *sponsa*<sup>56</sup>, e la prestazione di 'dare' aveva causa nel *matrimonium*.

Autorevole dottrina<sup>57</sup> a proposito della definizione di Servio, per cui *is contractus stipulationum sponsonumque dicebatur sponsalia*, sostiene che, sebbene i termini di *stipulatio* e *sponsio* siano stati usati nelle fonti come sinonimi, il giurista Servio li avrebbe impiegati per indicare, il primo, la domanda del futuro creditore e, il secondo, la risposta adesiva promettente del futuro debitore.

Le fonti tecniche confermano le indicazioni giuridiche contenute in Plauto.

In D.23.1.2, che contiene un passo escerpito dal *de sponsalibus* di Ulpiano, si legge: *Sponsalicia autem dicta sunt a spondendo: nam moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxorem futuram*. Anche il giurista severiano mette in relazione gli *sponsalia* con il verbo *spondere*, proprio perché il fidanzamento si realizzava con il contestuale incontro di volontà del *pater* (o della donna stessa a Roma debitamente assistita ove occorresse, se *sui iuris*) e del futuro marito, che si esprimeva in una richiesta e in una promessa formale.

Nell'ordine compilatorio precede e segue un frammento del *liber tertius* delle Istituzioni di Fiorentino. In D.23.1.1 si legge: *Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum*. In D.23.1.3: *Unde et sponsi sponsaeque appellatio nata est*<sup>58</sup>.

Sarebbe indifferente *sub specie iuris* la varietà delle parole impiegate dai giuristi, che indicano medesime situazioni di fatto<sup>59</sup>.

---

come la giurisprudenza classica. D.23.1.11 (Iul. 16 dig.): *Sponsalia sicut nuptiae consensu contrahentium fiunt: et ideo sicut nuptiis, ita sponsalibus filiam consentire oportet*, su cui S. Solazzi, in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, 406; R. Astolfi, *Il fidanzamento*, cit., 70.

<sup>56</sup> Plaut. *Poen.* 1228. Similmente, anche Cic. *Att.* 5.21.2. In Plauto *sperata* è la donna che si desidera venga promessa (*Amph.* 676); *pacta* è la donna promessa senza formalità (*Trin.* 1184-1185, da cui emerge, peraltro, il vincolo che derivava per il figlio dalla decisione del padre: CHARM. *Haec tibi pactast Callicletis filia*. LES. *Ego ducam, pater, et eam et si quam aliam iubetis*).

<sup>57</sup> R. Astolfi, *Il fidanzamento*, cit., 12.

<sup>58</sup> L. Labruna, 'Nuptiarum futurarum mentio?', in *Marriage Ideal Law Practice. Proceedings of a Conference Held in Memory of Henryk Kupiszewski*, Warsaw 2005, 111 ss., anche in *JJP*. Suppl. 5 (2005), che ha reso ragione – concludendo con l'auspicio di nuove ricerche – delle divergenti opinioni della dottrina romanistica intorno al frammento di Fiorentino che apre il titolo *de sponsalibus* del Digesto di cui vi è una duplice tradizione.

<sup>59</sup> Come ha sostenuto T. Mommsen, *Römische Geschichte*, I, Berlin 1903, 93, ritenendo che, pur ipotizzando una interpolazione ed, in ogni caso, sostituendo *mentio* con *conventio*, il senso del frammento non muta. Sulla questione vd. L. Labruna, 'Nuptiarum futurarum mentio?', cit., 115-116, il quale spiega che «Mommsen correggeva *mentio* in *conventio* richiamandosi ad una terminologia propria dei rapporti consensuali», e, segnatamente, «matrimoniali». Sul concetto di *consensus* vd. C. Cascione, 'Consensus'. *Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 159 ss.

Non è mancato tuttavia chi <sup>60</sup> ha sostenuto diversamente, assumendo che *mentio* indicasse una proposta di matrimonio cui accedeva una *repromissio*, in quanto accettazione dell'offerta <sup>61</sup>.

Tale opinione avrebbe un conforto testuale in Plauto, quando fa dire a Megadoro: *Credo edepol ubi mentionem ego fecero de filia mihi ut despondeat* (*Aul.* 204-205 e 684).

Si tratta evidentemente di un luogo letterario che può essere impiegato a sostegno dell'una o dell'altra tesi. *Mentionem facere* (come anche in Liv. 29.23.3, in cui descrive la promessa di Astrubale di dare in moglie la propria figlia a Sifa-ce, re di Numidia) designa letteralmente il discorrere (cosciente e volontario) <sup>62</sup> di qualcuno o qualcosa. L'utilizzo del successivo termine *despondere* evoca l'immagine del destinatario del discorso, il quale è chiamato ad esprimersi sull'oggetto di quello (*filia*, scilicet, *filiam uxorem ducere*).

Sulla base delle fonti letterarie e giuridiche, è stato sostenuto che il giurista Servio si riferiva ad una forma antichissima di sponsali <sup>63</sup> o ancora (ma non riteniamo di condividere) che la *sponsio* impiegata a causa del fidanzamento non aveva effetti giuridici *iure civili*, ma era solo rilevante dal punto di vista religioso <sup>64</sup>. Altri <sup>65</sup> ha sostenuto che nell'antico diritto latino il fidanzamento si compiva attraverso una duplice *sponsio* posta in essere dal *pater* e dal futuro marito, e che tale istituto era applicato a Roma accanto ad un'altra forma di fidanzamento consistente nella sola *sponsio* del *pater*, mentre in età classica era richiesto nella conclusione degli sponsali anche il consenso della donna sia pure nella forma del non dissentire

Le promesse verbali presentavano un contenuto assai vario, ma comunque connesso a progetti di future nozze (Plaut. *Aul.* 236-240; *Curc.* 670-675; *Poen.* 1155-1157; *Trin.* 1156-1165 e 1167-1168) <sup>66</sup>.

<sup>60</sup> S. Di Marzo, *Lezioni sul matrimonio romano*, rist. Palermo 1972 dell'ed. 1919, 8 ss.

<sup>61</sup> Per i caratteri dell'offerta in diritto romano vd. V. Giuffrè, *s.v. Offerta al pubblico (storia)*, in *ED.* 29, Milano 1979, 754 ss.; L. Bove, *s.v. Offerta reale (storia)*, in *ED.* 29, Milano 1979, 794 ss.

<sup>62</sup> A. Ernout - A. Meillet, *s.v. 'Mens'*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris 1979<sup>4</sup>, 396-397; A. Walde - J.B. Hofmann, *s.v. 'Mens'*, in *Lateinisches étymologisches Wörterbuch*, II, Heidelberg 1954, 69-70.

<sup>63</sup> A. Marchi, *Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano*, in *BIDR.* 16 (1904), 24.

<sup>64</sup> R. von Jhering, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, Leipzig 1866, 211 ss.; M. Kaser, *Das altrömisches 'ius'*, Göttingen 1949, 280. Di *sponsio* quale atto creativo di un vincolo sacrale ha parlato, oltre che della lettura critica del frammento di Fiorentino, anche H. Kupiszewski, *Das Verlöbniß im altrömischen Recht*, in *ZSS.* 77 (1960), 125 ss.

<sup>65</sup> J. Gaudemet, *La conclusion des fiançailles à Rome à l'époque pré-classique*, in *RIDA.* 1 (1948), 79 ss.

<sup>66</sup> Similmente si legge in Terenzio (*Andr.* 73-75; *Phorm.* 924-925). È interessante notare come, già dopo il fidanzamento, i loro genitori si consideravano, ed erano ritenuti da terzi,

Nell'*Aulularia* Megadoro chiede ad Euclione, che accetta, di promettergli in moglie la figlia e le costituisce, contestualmente, una dote: MEG. *Quid nunc? Etiam mihi despondes filiam?* EUC. *Illis legibus, cum illa dote quam tibi dixi.* Meg. *Sponden ergo?* EUC. *Spondeo* (*Aul.* 257-258).

Lo stipulante chiedeva che gli fosse concessa la donna in matrimonio. Il promittente gliela concedeva (come del resto anche in *Curc.* 670-675), rivestendo, in tal modo, di forma solenne, molto spesso, un accordo precedente, detto *pactum* o *res pacta*.

La *sponsio*, con cui si prometteva la donna in matrimonio, poteva essere impiegata anche, *in continentibus aut ex intervallo*, per la costituzione della dote (definita, talvolta, una clausola o *lex* dell'atto di fidanzamento) e per regolare i rapporti patrimoniali tra le famiglie (*Aul.* 257-258; *Trin.* 1156-1157; LYS. *Sponden tu ergo tuam gratam uxorem mihi?* / CHARM. *Spondeo et mille auri Philippum dotis.*).

La promessa di fidanzamento e quella di costituzione di dote potevano essere garantite da *sponsores*, che assumevano un'obbligazione identica a quella che costituiva l'impegno che il *pater* o il *frater* della futura *uxor* aveva già assunto.

Nel *Curculio* di Plauto, dopo che si è scoperto che Planesia è libera ed è la sorella di Terapontigono, Fedromo chiede che le sia promessa in moglie. Il soldato accetta. E poi, interviene il parassita di Fedromo, Gorgoglione, che, facendo da garante, si impegna anche a dare alla giovane fanciulla una dote: PHE. *Spondesne, miles, mihi banc uxorem?* THE. *Spondeo.* CUR. *Et ego huic dotem spondeo* (670-671).

Nel *Trinummus* (1156-1158), ancora è attestata la formula stipulatoria con l'uso del verbo *spondere*<sup>67</sup>. Lesbonico ha promesso la sorella ed ha la necessità di costituirle una dote, avendo a disposizione solo un terreno, che può consentirgli, tenendolo, di vivere. Ma Lesbonico è dubbioso. Non vuole che la sorella vada in sposa senza dote. A Lisitele, il giovane amante, non importa e, al rientro del padre della donna, Carmide, che accetta, gli chiede di concedergliela in moglie (vi è sempre l'interrogazione *Spondesne? – Spondeo*). Interviene, poi, Callicle: *Et ego spondeo itidem* (1167). Carmide, infatti, venuto a conoscenza dopo il suo ritorno a casa (era fuori per affari e, quindi, aveva affidato alla cura del figlio Lesbonico tutte le questioni familiari e patrimoniali) del fatto, ha comunque l'ultima parola, nel senso che ha il potere, ove lo voglia, di non ratificare la *sponsio* del figlio, Lesbonico: CHARM. *Filiam meam tibi desponsam esse audio.* / LYS. *Nisi tu nevis* (1155-1156).

---

generi, nuore, suocere e suoceri: *Charmidem socerum suum Lysiteles salutatur* (Plaut. *Trin.* 1151); e poco dopo (1164): *Ob! Salvete adfines mei.* Così anche in Terenzio (*Haut.* 836) e nelle fonti giuridiche, spec. in D.38.10.8pr.-1 (Ulp. 5 *ad leg. Iul. et Pap.*).

<sup>67</sup> Plaut. *Curc.* 670-671 (dove vi è anche l'intervento di un garante); *Poen.* 1155-1157.

In Plauto sono attestate anche *stipulationes poenae*, che il padre della futura sposa ed il futuro marito *inter se* facevano per promettersi vicendevolmente il pagamento di una somma di danaro nell'ipotesi che il matrimonio non fosse celebrato, rompendo il fidanzamento senza nessuna causa giuridicamente valida<sup>68</sup>, e vi è il ricordo di un matrimonio promesso mediante giuramento (*Cist.* 98 ss.), con cui si rafforza l'impegno preso anche al cospetto degli dei.

In caso di rifiuto di celebrare le nozze, il mancato futuro fidanzato comunica al promettente la sua determinazione. Si tratta di un atto unilaterale, il cd. *repudium*<sup>69</sup>.

Nell'*Aulularia*, vivace è la battuta di Liconide, che comunica ad Euclione che suo zio non intende sposarsi: LIC. *Is me nunc renuntiare repudium iussit tibi. Euc. Repudium rebus paratis, exornatis nuptiis?* (Plaut. *Aul.* 783-784). Megadoro, lo zio di Liconide, ha ripudiato la giovane a causa del nipote, avendo saputo che essa aveva partorito un figlio a seguito della violenza che l'*adulescens* le aveva recato.

Diversamente da Gellio, che sostiene l'origine esclusivamente latina degli *sponsalia*, si può argomentare dall'uso plautino del contratto verbale, già solo sulla base di questo riferimento che essi erano anche un istituto di genesi in ambiente romano. Qui l'utilizzo del verbo *spondere* denota per l'immediatezza del dato letterario una riferibilità tipica al diritto romano, poiché le fonti giuridiche sono precise nel riportare l'uso rilevante *ope iuris* da parte dei non Romani della formula stipulatoria in cui venivano impiegati, appunto, *verba promittendi* diversi<sup>70</sup>.

Non osta a siffatta deduzione l'osservazione per la quale Plauto metterebbe in scena un'ambientazione greco-romana, in ragione del fatto che il commediografo realizza una commistione tra gli istituti.

Nella finzione scenica personaggi non romani si servono di un formulario prettamente romano, opportunamente modellato alle esigenze delle commedie: vi erano, infatti, la contestuale presenza dello stipulante e del promittente, la pronunzia di *certa verba*, l'adesione totale del promittente alle richieste dello stipulante.

All'epoca di Plauto, tra il III ed il II secolo a.C., in materia di fidanzamento e *nuptiae*, era ancora applicabile il regime del *foedus Cassianum*, che prevedeva il *conubium* reciproco (ma che Roma esclude per talune città nel 338)

---

<sup>68</sup> Varro *ling.* 6.70, 7.107; D.17.2.71pr.; D.19.2.54.1; D.45.1.134pr. Sul tema generale dell'obbligazione, vd. M. Talamanca, *s.v. Obbligazione (diritto romano)*, in *ED.* 29, Milano 1979, 1 ss. Sui rapporti tra *sponsio*, *stipulatio* e *poena*, M. Talamanca, *s.v. Pena privata (diritto romano)*, in *ED.* 32, Milano 1982, 712 ss., in part. 722-723.

<sup>69</sup> Si dubita delle modalità in cui esso doveva essere reso, della sussistenza di un presupposto della *iusta causa*, del momento in cui esso era produttivo di effetti giuridici.

<sup>70</sup> E. Costa, *Il diritto privato romano*, cit., 271 nt. 136 e la bibliografia ivi riportata.

tra Roma e le città federate, per cui si può sostenere che le città latine e Roma avevano un diritto matrimoniale comune. Fino al 90 a.C., quando venne estesa con la *lex Iulia* la *civitas Romana* ai Latini e peregrini alleati, vigente il regime concessorio del *conubium*, nelle città del *Latium vetus* sono attestate modalità e formalità (promessa di fidanzamento mediante rappresentante, di regola il padre) analoghe<sup>71</sup> alla pratica romana del fidanzamento, che si caratterizzava per essere esercizio sulla *filia* della *patria potestas*, attraverso l'assunzione di un'*obligatio verbis*.

7. – Le commedie plautine, per il genere letterario e la commistione con i modelli greci, presentano elementi di diritto riferibili sia all'esperienza greca sia all'esperienza romana, che un'attenta disamina consente di evidenziare e partitamente di isolare<sup>72</sup>.

Non si può in via generale propendere per la romanità o per la grecità del sostrato giuridico evidenziato da Plauto. È quanto mai necessaria una verifica caso per caso, allo scopo di individuare elementi indicativi di una fattispecie giuridicamente rilevante e riferirla, di volta in volta, a quello o a quell'altro ordinamento, sulla base di una valutazione del passo alla luce delle fonti propriamente tecniche. E tra queste, a buon diritto, possiamo annoverare anche i documenti epigrafici<sup>73</sup> che sono testimonianze di prima mano della vita quotidiana della società romana, di una prassi che ha 'valore giuridico' nel senso di documentare la concreta e pratica applicazione di *regulae iuris*.

Dai passi plautini considerati è emerso, a nostro avviso, che i riferimenti alle modalità di esercizio della *patria potestas* siano espressione di una naturale soggezione del figlio al genitore. Tale soggezione, di regola, deriva dall'esercizio di facoltà – che definiscono e costruiscono un potere giuridicamente rico-

---

<sup>71</sup> R. Astolfi, *Il matrimonio*, cit., 79.

<sup>72</sup> M. Amelotti, *rec. a U.E. Paoli, Comici latini e diritto attico*, Milano 1962, in *SDHI* 29 (1963), 353 ss. (ora anche in *Scritti giuridici*, Torino 1996, 787), il quale ritiene che se Paoli, dopo ampia discussione (ivi la relativa bibliografia), ha sostenuto che il diritto della palliata non può non essere in armonia con la società dalla palliata rappresentata, non può escludersi che nella rappresentazione di una società fondamentalmente (*e formalmente*, il corsivo è nostro) attica i comici latini abbiano inserito singoli elementi propriamente romani o, in altri casi, abbiano dato sembianza romana ad elementi greci, adattandoli alla coeva realtà sociale. Conclude l'autore (e ci sentiamo di convenire appieno) che non è metodologicamente corretto proporsi di dimostrare in via generale la romanità o la grecità del diritto di Plauto, ma occorre verificare di volta in volta, attraverso un'esegesi testuale, la compatibilità tra il modello greco e il risultato del relativo adattamento operato dal commediografo.

<sup>73</sup> Tra gli altri, vd. G. Camodeca, *La prassi giuridica municipale. Il problema dell'effettività del diritto romano*, in L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba, *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 515 ss.; O. Licandro, *Il 'diritto inciso'. Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Torino 2002, 10 ss.

nosciuto e tutelato – che si presentano sul piano del diritto con caratteri della tipicità affini a quelli di coeve esperienze sociali. Riteniamo, poi, che quando in Plauto si trovi riferimento ad attività negoziale svolta dal *filius familias*, esso, indipendentemente dall'ambientazione, non è mera riproduzione di una situazione giuridica di matrice greca solo per il fatto che in Grecia i figli potevano avere la piena proprietà di beni e liberamente disporre, quanto la rappresentazione scenica del fervore commerciale che a Roma in quei secoli andava a consolidare una nuova realtà economica, di situazioni che la giurisprudenza seppe adeguatamente ricostruire, accordando validità e tutela e riferendole *de iure* al *pater*<sup>74</sup>.

Ed ancora, a nostro avviso, l'uso della *sponsio* e della *stipulatio* dai 'personaggi' plautini, lungi dall'essere un mero adattamento letterale, una traduzione dell'omologo modello greco, può essere, invece, indicativo dell'applicazione frequente di un istituto di diritto romano, basato sull'oralità e sulla *fides*.

In conclusione, si può sostenere che la commedia di Plauto è densa di preziose informazioni sulla vita quotidiana nella Roma del III-II a.C. e, quindi, anche, sia pure indirettamente, di contenuto giuridico tutte le volte in cui sia dimostrata dal giurista la riconducibilità (anche parziale) degli intrecci teatrali al *ius Romanorum*, in un periodo in cui l'ordinamento romano acquistava e consolidava la sua fisionomia in una tensione ricettiva dei diritti alieni.

---

<sup>74</sup> F. Càssola, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Roma 1968, 34 ss.; E. Flores, *Letteratura latina e ideologia del III-II a.C. Disegno storico-sociologico da Appio Claudio Cieco a Pacuvio*, Napoli 1974, 56 ss.